

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

DELIBERAZIONE N. 88 DELL'8/06/2012

OGGETTO: Assunzione dirigente a tempo determinato. Determinazioni.

Il Segretario Generale, in merito all'argomento posto in trattazione, rammenta che con deliberazione n. 26 del 10.03.2011 la Giunta Camerale provvede a ridefinire i settori della struttura Organizzativa dell'Ente camerale in uno con la individuazione del Dirigente da assegnare ad ogni settore. Al riguardo fa presente che a decorrere da quella data sono cessati dal servizio ulteriori due dirigenti e che attualmente risultano in servizio solo due dirigenti oltre il Segretario generale a fronte dei sei dirigenti più il Segretario generale previsti dalla struttura organizzativa e che anche l'assunzione dei dirigenti è sottoposta agli attuali vincoli sulle assunzioni.

Il Segretario generale rammenta che attualmente sono in corso le procedure relativi all'assunzione di un dirigente a tempo indeterminato tramite mobilità volontaria, ex art.30 del d.lgs.165/2001. Non consentendo attualmente i parametri individuati dalle normative in materia ulteriori assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti l'unica possibilità è quella di procedere ad una assunzione di dirigente a termine ex art.19, comma 6 del d.lgs.165/2001 al quale affidare le funzioni relative al Settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio; in questo caso, l'unica novità è data dalla circostanza che, in base al comma 6-ter dello stesso articolo, nel testo modificato dall'art.40 del d.lgs.150/2009, il comma 6 ed il comma 6-bis del richiamato art.19 si applicano direttamente a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs.165/2001, con la conseguenza che questa particolare assunzione a termine sarà possibile solo nei ristretti limiti percentuali ivi indicati.

Il Segretario Generale rammenta, pertanto, che è necessario procedere a programmare l'assunzione di un dirigente a contratto volto alla copertura di un posto vacante della dotazione organica, come consente l'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Al fine di procedere a tale programmazione l'Ente deve stabilire se ricorrano o meno i presupposti per coprire parte della dotazione con dirigenti a contratto. Il rispetto delle decisioni della giurisprudenza costituzionale implicano necessariamente la riconsiderazione dell'assunzione di dirigenti a contratto come ipotesi assolutamente straordinaria. Infatti, la durata a tempo determinato del rapporto di lavoro viola tutte le cautele e garanzie che, al contrario, sono chieste dagli articoli 97 e 98 Cost.. Dunque, solo in presenza di specialissime e particolari condizioni risulta possibile coprire i posti della dotazione organica dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, procedendo in modo da non ledere comunque l'autonomia dirigenziale, attraverso un rapporto di stretto legame fiduciario e di appartenenza tra organo di governo e dirigente.

Il dato letterale dal quale partire è quello introdotto dal comma 6-ter dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, nel quale si afferma che le disposizioni del comma 6 si applicano a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e, dunque, anche alle Camere di Commercio.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Il comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 consente di coprire con contratti a tempo determinato il 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia; tale percentuale scende all'8% per i dirigenti di seconda fascia.

Alla dirigenza locale, e quindi anche a quella dell'Ente camerale, non può che applicarsi la percentuale dell'8% prevista dal primo periodo dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, riguardante la dirigenza di seconda fascia. Risulta, comunque, chiaro che applicando la percentuale dell'8%, che appare quella più corretta stando alla lettera della norma, occorre che l'Ente Camerale abbia una dotazione organica di almeno 7 dirigenti, per poter assumere un dirigente a contratto, in quanto col nuovo comma 6-*bis* dell'articolo 19 è stato fissato il criterio di computo matematico, che ha la funzione di evitare un allargamento oltre misura delle percentuali consentite

La limitazione della possibilità di avviare l'assunzione di dirigenti a tempo determinato non passa solo per i già relevantissimi vincoli sin qui evidenziati. Ancora più efficace appare la novellazione dell'articolo 19, comma 6, che nel terzo periodo prevede: "Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione".

Effettivamente la dirigenza attualmente in servizio presso l'Ente, a cui, tra l'altro sono già assegnati incarichi *ad interim*, non può far fronte, anche mediante una riorganizzazione delle funzioni e dei compiti loro assegnati, allo svolgimento dell'incarico relativo al settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio, sì da rendere necessario il ricorso a dirigente a contratto.

Risulta tra l'altro impossibile procedere ad attribuire incarichi extra ruolo a funzionari interni, privi della qualifica dirigenziale. Elemento fondamentale, al riguardo, è l'eliminazione totale dall'ordinamento di sistemi di reclutamento interamente riservati ai dipendenti dell'ente che intende assumere. La riforma dell'articolo 52 del d.lgs. 165/2001 esclude nella maniera più totale la possibilità di concorsi interamente riservati. Tale esclusione non può operare solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma per qualsiasi tipo di reclutamento, visto che l'articolo 97 della Costituzione, del quale è attuativo, non consente procedure selettive differenziate a seconda della durata del contratto di lavoro. Tanto più se l'assunzione come dirigente di un dipendente interno configura, come nel caso di specie, una promozione, una sicura verticalizzazione, sia pure a tempo determinato.

Occorre, quindi, che l'Organo collegiale proceda in tale sede a prendere atto della possibilità di procedere a tale tipo di assunzione, assumendo le necessarie determinazioni.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 26 del 10.03.8011 con la quale la Giunta camerale ha proceduto a ridefinire i settori della Struttura organizzativa dell'Ente

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

camerale individuando contemporaneamente i dirigenti preposti alle singole strutture;

- Richiamata la deliberazione di Giunta n. 207 del 7.12.2011 con cui la Giunta camerale ha proceduto ad approvare la programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013 autorizzando l'assunzione di personale;
- Verificato che le disposizioni normative in materia di assunzioni per le Camere di Commercio sono quelle risultanti dal combinato disposto dall'art. 3, commi 116 e ss., L. 244/2007 e dall'art. 2, comma 22, l. 191/2009;
- Considerato che le assunzioni a tempo determinato ex art. 19, comma 6, del D.lgs. 164/2001 non fanno parte della programmazione delle assunzioni di cui ai piani occupazionali triennali e ai relativi aggiornamenti annuali, in quanto tali piani hanno lo scopo di determinare in che tempi procedere alla copertura dei posti disponibili della dotazione organica, selezionando quali qualifiche e profili riferendosi, pertanto ad assunzioni in ruolo e, pertanto, a tempo indeterminato.
- Considerato che le assunzioni flessibili essendo fuori ruolo e non poste a coprire la dotazione organica, si rivela inutile hanno rilievo ai soli fini della pianificazione della spesa del personale che contempla tutte le possibili forme di acquisizione di lavoro, mentre la programmazione delle assunzioni concerne solo la costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Considerato che a seguito di tale piano occupazionale l'Ente camerale non può procedere all'assunzione in ruolo di ulteriore personale a seguito dei limiti posti dalla vigente normativa;
- Considerato che sulla base di quanto stabilito dalla legge di stabilità 183/2011 sono estese anche alle Camere di commercio i limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, fatta eccezione per quelli attivati ex art. 19, comma 6 del D.Lgs 165/2001, essendo questi ultimi già assoggettati a specifico limite percentuale ex lege;
- Considerato che la dirigenza attualmente in servizio presso l'Ente, a cui, tra l'altro sono già assegnati incarichi *ad interim*, non può far fronte, anche mediante una riorganizzazione delle funzioni e dei compiti loro assegnati, allo svolgimento dell'incarico relativo al settore Gestione delle Risorse e del Patrimonio, sì da rendere necessario il ricorso a dirigente a contratto.
- Verificata l'impossibilità di procedere ad attribuire incarichi extra ruolo a funzionari interni, privi della qualifica dirigenziale in quanto la riforma dell'articolo 52 del d.lgs. 165/2001 esclude nella maniera più totale la possibilità di concorsi interamente riservati e che tale esclusione non può operare solo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma per qualsiasi tipo di reclutamento, visto che l'articolo 97 della Costituzione, del quale è attuativo, non consente procedure selettive differenziate a seconda della durata del contratto di lavoro
- Ritenuto opportuno acquisire parere della Funzione Pubblica e dell'Unioncamere nazionale sulla possibilità per le Camere di Commercio di reclutare personale dirigenziale ai sensi dell'articolo 19-comma 6- del d.lgs.165/2001;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I


- A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

di rinviare l'argomento ad una prossima seduta di Giunta ad avvenuta acquisizione del parere della Funzione Pubblica e dell'Unioncamere Nazionale sulla materia.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Raffaele Vastano)



IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)

